



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 9.3.2026
C(2026) 1663 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 9.3.2026

recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 7270 che approva il programma "PR Piemonte FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Piemonte in Italia

CCI 2021IT16RFPR014

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 9.3.2026

recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 7270 che approva il programma "PR Piemonte FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Piemonte in Italia

CCI 2021IT16RFPR014

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti¹, in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione C(2022) 7270 della Commissione, modificata dalla decisione di esecuzione C(2025) 5275 della Commissione, è stato approvato il programma "PR Piemonte FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per il Piemonte in Italia.
- (2) In data 29 dicembre 2025 l'Italia ha presentato, attraverso il sistema elettronico per lo scambio di dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma. La richiesta era corredata di un programma riveduto, in cui l'Italia proponeva una modifica del programma di cui alla presente decisione di esecuzione in seguito alla valutazione del riesame intermedio del programma, comprendenti priorità dedicate agli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP e agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto xi, del regolamento (UE) 2021/1058² per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio. La modifica del programma comprende inoltre una proposta di assegnazione definitiva dell'importo di flessibilità di cui all'articolo 86, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/1060.

¹ GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.

² Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

- (3) La modifica del programma consiste principalmente nell'introduzione di due nuove priorità dedicate: priorità 8 "Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) MTR" che contribuisce all'obiettivo specifico ('OS') 1.6 "Sviluppo o produzione di tecnologie critiche"; e la priorità 9 "Affordable housing sostenibile" che contribuisce all'OS 2.11 "Alloggi a prezzi accessibili".
- (4) La modifica del programma comporta, inoltre, la corrispondente riassegnazione finanziaria delle risorse del FESR per sostenere finanziariamente le nuove priorità, nonché un successivo aumento delle risorse assegnate alle priorità 3 "Mobilità urbana sostenibile", 4 "Infrastrutture per lo sviluppo delle competenze", 5 "Coesione e sviluppo territoriale" e 6 "Assistenza tecnica". Infine, la modifica include un aggiustamento della ripartizione dei settori di intervento, nonché un aggiornamento degli indicatori e dei valori-obiettivo pertinenti.
- (5) Conformemente all'articolo 7 bis del regolamento (UE) 2021/1058, l'Italia ha riassegnato almeno il 10% delle risorse finanziarie del programma a una o più delle priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1058 comprese le riassegnazioni nell'ambito dello stesso programma in conformità all'articolo 7 bis, paragrafo 2, secondo comma, lettera (c) del regolamento (UE) 2021/1058.
- (6) Conformemente all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/1060, l'Italia ha presentato, per il presente programma, la sua valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio unitamente a una proposta riguardante l'assegnazione definitiva dell'importo di flessibilità di cui all'articolo 86, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/1060, che la Commissione dovrebbe approvare insieme al programma riveduto presentato dallo Stato membro.
- (7) Conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, la richiesta di modifica del programma presentata dall'Italia è motivata dalla necessità di sostenere la crescita regionale promuovendo la leadership industriale regionale nei settori critici attraverso l'introduzione di una nuova priorità incentrata sulle tecnologie STEP. È inoltre giustificata dalla necessità di promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili introducendo una nuova priorità dedicata alla ristrutturazione e all'ammodernamento energetico delle abitazioni, con particolare attenzione alla riduzione delle emissioni clima alteranti. La richiesta indica inoltre l'effetto previsto della modifica sul conseguimento degli obiettivi definiti nel programma ed è conforme al regolamento (UE) 2021/1060 e al regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (8) Conformemente all'articolo 40, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/1060, il comitato di sorveglianza, mediante procedura scritta in data 16 dicembre 2025, ha esaminato e approvato la proposta di modifica del programma, tenendo conto del testo del programma riveduto e del relativo piano di finanziamento.
- (9) La Commissione ha valutato il programma riveduto e ha formulato osservazioni a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060 in data 22 gennaio 2026. L'Italia ha fornito informazioni aggiuntive e ha presentato una versione modificata del programma riveduto in data 27 febbraio 2026.
- (10) Il programma modificato, soggetto ad approvazione della Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, dovrebbe pertanto essere approvato.

- (11) Conformemente all'articolo 63, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1060, le spese che diventano ammissibili in seguito alla modifica del programma oggetto della presente decisione di esecuzione sono ammissibili a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta di modifica.
- (12) La decisione di esecuzione C(2022) 7270 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione C(2022) 7270 è così modificata:

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

È approvato il programma "PR Piemonte FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Piemonte in Italia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, presentato nella sua versione definitiva in data 14 settembre 2022, modificato da ultimo dal programma riveduto presentato nella sua versione definitiva in data 27 febbraio 2026."

2. L'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Le spese che diventano ammissibili in seguito a una modifica del programma " PR Piemonte FESR 2021-2027" approvata dalla presente decisione sono ammissibili a decorrere dal 29 dicembre 2025.

Articolo 3

L'importo di flessibilità è assegnato in via definitiva al programma " PR Piemonte FESR 2021-2027".

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9.3.2026

Per la Commissione

Raffaele FITTO

Vicepresidente esecutivo

